

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../996073/2007

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - D.C.C. N. 21
DEL 29/06/2007 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione C.C. n. 21 del 29/06/2007, trasmesso alla Provincia in data 08/08/2007 (pervenuto il 10/08/2007), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 092/2007*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2007 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata, finalizzati a "*rendere più agevole la disposizione di alcune aree edificabili in via Candia, al fine di permetterne l'edificazione ed il loro effettivo utilizzo.*";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.I. vigente:

- modifica della zona urbanistica residenziale "RF11": riduzione della superficie territoriale, pari a mq 1.710, e conseguente riclassificazione della stessa in area di tutela ambientale "TA";
- ricollocazione dell'area per servizi "SV11" in zona urbanistica residenziale "RE24"; conseguente riclassificazione della stessa area "SV11" in area di tutela ambientale "TA";
- nuova zona urbanistica residenziale "RF15", prevista in area di tutela ambientale "TA", della superficie territoriale di mq 1.350; la destinazione è residenziale; l'attuazione degli interventi è subordinata a strumento urbanistico obbligatorio o a permesso edilizio convenzionato;
- adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;
- la Variante non comporta modifiche rispetto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente e alla dotazione di servizi pubblici;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. di formulare, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 21 del 29/06/2007, le seguenti **osservazioni**:

- a) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si rileva che la "*Relazione Illustrativa*" risulta alquanto scarna, priva di alcuni elementi di analisi necessari, quali ad esempio i dati quantitativi e qualitativi relativi alle zone urbanistiche interessate dalla Variante e che non sono state considerate ("TA" e "RE24"); gli stralci della cartografia di Piano (*Tavola 1 e 2*) non consentono di interpretare correttamente i contenuti della Variante, essendovi stata omessa la "*Legenda*"; la parte normativa allegata è riassunta nelle "*Schede urbanistiche*" delle sole zone "RF11" e "RF15": al fine di favorire una corretta ed esauriente valutazione dei contenuti della Variante, dovrebbero essere inserite integralmente anche le definizioni e prescrizioni delle "*Norme di Attuazione*" relative alle zone urbanistiche "TA", "RE24" e "SV11";
- b) la riduzione della capacità insediativa della zona urbanistica residenziale "RF11" e la conseguente previsione della nuova zona urbanistica residenziale "RF15", su area già destinata a zona "TA", e non riconosciuta come residenziale dal Piano vigente, rende doveroso valutarne la classe di rischio idrogeologico come previsto nell'art 13.1 del *Nota Tecnica Esplicativa* alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 "*.....si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*";
- c) in merito alla ricollocazione dell'area per servizi "SV11" in zona urbanistica residenziale "RE24", non viene chiarito se tale previsione debba determinare l'apposizione di un vincolo a servizi pubblici, preordinato all'espropriazione di aree di proprietà privata; constatato che negli atti adottati, nulla si rileva in merito al regime giuridico dell'area interessata né al rispetto delle procedure introdotte dall'art. 9 e seguenti del Titolo II° del D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazioni: in sede di approvazione della Variante si consiglia di chiarire la natura pubblica o privata dell'area in oggetto, in subordine, dare atto dell'assolvimento degli adempimenti procedurali richiamati;

d) si rileva, che alla Variante non risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, ai sensi della *L.R. n. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,